

**DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2025**  
**274/2025/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER I SERVIZI DI  
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1345<sup>a</sup> riunione del 24 giugno 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato e integrato;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, per il periodo dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2024, 155/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2024, 489/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 489/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 587/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 587/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 87/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2025, 216/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 216/2025/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015 - DIUC);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione, 19/2016 – DIUC;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 13 settembre 2022, 6/2022 - DIEU;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità 12 ottobre 2023, 1/2023 - DINE;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 313/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 313/2024/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 2.1 della RTDG prevede ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe, che ciascuna impresa distributrice trasmetta all’Autorità una richiesta di determinazione delle tariffe;
- il comma 2.5 e il comma 2.6 della RTDG disciplinano la mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 2.1 rispettivamente con riferimento ai nuovi investimenti e ai dati fisici relativi al numero di punti di riconsegna;

- il comma 3.2, lettera a), della RTDG, prevede che, entro la data del 30 aprile dell'anno  $t+1$ , siano approvate, in via provvisoria, le tariffe di riferimento dell'anno  $t$ , calcolate sulla base dei dati patrimoniali pre-consuntivi relativi all'anno  $t-1$ ;
- il comma 4.1 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - il comma 4.2 della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
  - il comma 4.3 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi;
  - il comma 4.4 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
- secondo quanto disposto dal comma 4.5 della RTDG, le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportano l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con la determinazione 3/2015 - DIUC sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVD per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVM per il servizio di misura e ne individua le componenti;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento COT relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento degli investimenti, il comma 56.1 della RTDG prevede, in linea generale, che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo, ad eccezione di quanto richiamato al punto successivo;

- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
  - il comma 56.2 della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
  - il comma 56.3 della RTDG prevede che la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, di cui al comma 56.2 della medesima RTDG, sia calcolata assumendo un peso pari, rispettivamente, al 70% e al 30%.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
  - il comma 33.2 della RTDG prevede che, a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
  - il comma 33.3 della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che sia rappresentato da una soglia massima, in termini di spesa per utente servito, pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017; tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici;
  - il medesimo comma 33.3 della RTDG identifica, ai fini dell'applicazione del tetto, le seguenti tre fasi:
    - una prima fase, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, pur in via provvisoria, in attesa delle decisioni che vengono assunte nella terza fase;
    - una seconda fase, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
    - una terza fase, in cui, qualora risulti superato il tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
  - con la deliberazione 525/2022/R/GAS sono state definite le modalità operative per l'applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nella seconda e nella terza fase;
  - per le località con anno di prima fornitura 2020 e 2021, la seconda fase, di cui al comma 33.3, punto ii., della RTDG, si avvia, rispettivamente, nel 2024 e nel 2025 e termina, rispettivamente, nel 2025 e nel 2026;

- per le località con anno di prima fornitura 2018 e 2019, la terza fase, di cui al comma 33.3, punto iii., della RTDG, si avvia, rispettivamente, nel 2024 e nel 2025;
- sempre con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, l'articolo 22 del decreto-legge 69/23 ha modificato l'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, prevedendo che nei Comuni già metanizzati e da metanizzare, appartenenti alla zona climatica F, prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei Comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, l'Autorità, nel determinare le tariffe, tenga conto dei maggiori costi di investimento, nonché della necessità di remunerare interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile;
- con la deliberazione 155/2024/R/GAS, è stato avviato il procedimento per l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate, in relazione agli aspetti di natura tariffaria, nell'ambito del quale è stato pubblicato il documento per la consultazione 313/2024/R/GAS, recante gli orientamenti dell'Autorità in materia.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 87/2025/R/GAS, l'Autorità ha dato esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. II, nn. 10185/2023, 10293/2023, 10294/2023, 10295/2023 e 1450/2024, in materia di tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo regolatorio 2020-2025, con riferimento ad una prima direttrice di intervento del procedimento di ottemperanza, finalizzata a colmare le lacune di istruttoria e motivazione rilevate dai giudici di primo e secondo grado;
- in esecuzione delle sentenze di cui al punto precedente, l'Autorità ha proceduto, tra l'altro, alla rideterminazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione riconosciuti per gli anni dal 2020 al 2025, nonché dei tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) da applicare ai fini degli aggiornamenti tariffari delle suddette componenti per gli anni successivi al 2020.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento ai criteri di rivalutazione dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione del gas, con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha previsto, a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale all'anno 2024, rilevante per l'anno tariffario 2025, di fare riferimento al tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea

- relativo all'Italia (IPCA Italia), in sostituzione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la medesima deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha proceduto, tra l'altro, a:
    - rideterminare il tasso di variazione annuale dell'Indice di rivalutazione del capitale ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024, facendo riferimento all'ultima pubblicazione Istat disponibile al momento della pubblicazione (5 marzo 2025), e per l'anno 2025, facendo riferimento all'ultima pubblicazione Eurostat disponibile (19 marzo 2025) e tenendo conto dell'effetto del c.d. raccordo, fissandoli, rispettivamente, in misura pari a 6,2% e 1,3%;
    - posticipare al 30 giugno 2025 il termine per la pubblicazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025 per i servizi di distribuzione e misura del gas, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.2 della RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione ai costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede che tali costi siano riconosciuti a consuntivo, subordinandone il riconoscimento al rispetto degli obblighi di cui al medesimo decreto 93/17 e di ulteriori condizioni previste dal comma 17.3 della RTDG;
- ai sensi del comma 17.5 della RTDG, per gli anni 2023-2025, a ciascun esercente è riconosciuto, a titolo di acconto, un importo pari a 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito tariffario:
  - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell'*una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11 trovano copertura nella componente  $t(dis)_{t,g}^{cou}$  di cui al comma 30.1, lettera f), della RTDG;
  - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11 trovano copertura nella componente  $t(dis)_{t,g}^{coa}$  di cui al comma 30.1, lettera g), della RTDG;
- con riferimento allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11:
  - il comma 42.3 della RTDG, che definisce struttura e componenti della tariffa obbligatoria, individua, tra le altre, la componente  $ST$ , espressa in euro per punto di riconsegna, relativa al suddetto sconto tariffario di gara;

- con la deliberazione 587/2024/R/GAS, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2025; e che, nella medesima deliberazione, trova applicazione la componente *ST*;
- ai fini della determinazione dell’importo di perequazione a consuntivo, il comma 45.1 della RTDG stabilisce che il ricavo effettivo ottenuto dall’applicazione delle tariffe obbligatorie sia assunto al lordo della componente *ST*; e che, come indicato nella Relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS, il riferimento al ricavo effettivo di competenza al lordo della componente *ST* è da intendersi al lordo degli effetti della componente *ST* che riflette lo sconto tariffario e, di conseguenza, ai fini della definizione dell’ammontare di perequazione, al ricavo da tariffa obbligatoria va sommata algebricamente la differenza tra la componente *ST* specifica d’ambito di concessione (con segno +) e la componente *ST* effettivamente applicata (*ST* d’ambito tariffario).

**CONSIDERATO CHE:**

- delle 184 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale al 31 dicembre 2024:
  - 177 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità;
  - 7 imprese distributrici, elencate nella successiva TABELLA A, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento di cui al comma 2.1 della RTDG e/o non hanno trasmesso alcun dato.

*TABELLA A*

<b>ID ARERA</b>	<b>DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE</b>
107	AMITERNUM SERVIZI SRL
134	TISGA SRL
518	COMUNE DI SONA
1696	METAGAS SRL
23958	METANO MOBILE SRL
35621	GENECO SRL
42239	CIS SRL

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento all’esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile:

- è stata valutata idonea l’istanza relativa alla località tariffaria 5393 - PROCENO (VT), con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento per l’anno 2025;
- con la deliberazione 489/2024/R/GAS è stata accolta l’istanza relativa al riconoscimento degli incrementi patrimoniali relativi agli anni 2008 e 2009 presentata dall’impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, con riferimento ad alcune località acquisite dall’impresa distributrice 83 - SARDA RETI GAS SRL, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento per l’anno 2025.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 489/2024/R/GAS, in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2024, l’Autorità ha previsto di accettare in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno tariffario 2025 le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA E* della medesima deliberazione 489/2024/R/GAS, a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati precedenti all’anno 2022, che comportano vantaggi per l’impresa distributrice;
- con riferimento alla località 2368 - LOCATE DI TRIULZI (MI), gestita dall’impresa distributrice 22668 - 2i RETE GAS SPA, presente nella *TABELLA E* di cui al precedente punto, con comunicazione del 17 dicembre 2024, protocollo Autorità n. 87813/A (di seguito: comunicazione 17 dicembre 2024), sono stati richiesti chiarimenti in merito ai dati patrimoniali riportati nell’istanza, in relazione ai quali non risulta pervenuto riscontro;
- sono state presentate entro il 15 febbraio 2025, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
  - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva *TABELLA B*:

*TABELLA B*

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
63	MOLISE GESTIONI SRL
486	MEDEA SPA
848	METANO SANT’ANGELO LODIGIANO SPA
1247	UNARETI SPA
1615	SIDIGAS SPA

- istanze di rettifica di dati fisici da parte dell’impresa distributrice 759 - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA e dell’impresa distributrice 848 - METANO SANT’ANGELO LODIGIANO SPA, con riferimento all’attività di distribuzione e all’anno dati 2023;

- sempre in relazione alle istanze presentate entro il 15 febbraio 2025, l'impresa 1615 - SIDIGAS SPA non risulta aver provveduto a rettificare i dati comunicati con l'istanza di cui alla *TABELLA B* nel sistema di raccolta dati "RAB GAS".

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio:
  - il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria, prevedendo che:
    - con riferimento alle reti già in esercizio al 31 dicembre 2019, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti possano presentare istanza per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;
    - le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
  - il comma 19.2 della RTDG prevede che l'impresa distributtrice interessata può presentare istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto; in tale caso, per le reti oggetto dell'istanza, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
  - il passaggio all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della RTDG, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario, con conseguente variazione in aumento delle tariffe;
  - con la deliberazione 634/2021/R/GAS è stato avviato un procedimento volto a definire i criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito, prevista per le reti interconnesse, alle opzioni tariffarie, previste per i sistemi isolati, il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2025 con la deliberazione 587/2024/R/GAS;
- sono pervenute, nel corso dell'anno 2024, da parte dell'impresa distributtrice 486 - MEDEA SPA, operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 216/2025/R/GAS, in relazione alla località 10643 - Castel dell'Alpi, servita dall'impresa distributrice 35621 - GENECO srl, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024 sono state determinate secondo le modalità previste dal comma 2.6 della RTDG, in attesa di ulteriori approfondimenti volti a definire se tale rete di distribuzione rientri o meno nell'ambito della regolazione tariffaria;
- in assenza di tariffe di riferimento, non risulta possibile valorizzare il vincolo ai ricavi ammessi di cui all'articolo 34 della RTDG, necessario ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 44 della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località di nuova metanizzazione con anno di prima fornitura successivo al 2017, determinare le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, procedendo, con riferimento alla generalità dei casi, ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 33 della RTDG, secondo le modalità operative di cui all'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS, previste:
  - con riferimento alla terza fase del meccanismo di applicazione del tetto, per le località con anno di prima fornitura 2018 e 2019;
  - con riferimento alla seconda fase del meccanismo di applicazione del tetto, per le località con anno di prima fornitura 2020 e 2021;
- sempre ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località di nuova metanizzazione con anno di prima fornitura successivo al 2017, con riferimento alle località interessate dal procedimento di recepimento delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 69/23, avviato con la deliberazione 155/2024/R/GAS, in materia di riconoscimento degli investimenti nei Comuni montani in zona climatica F e nei Comuni beneficiari di contributi ai sensi della deliberazione CIPE 5/2015, nelle more della conclusione di tale procedimento, determinare le tariffe oggetto del presente provvedimento prevedendo, in via transitoria, il riconoscimento integrale degli investimenti, ossia senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al servizio di misura del gas, con riferimento al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, prevedere che, con separato provvedimento, siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui al comma 17.1 della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e

ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui al comma 46.1, lettera b), della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al trattamento della componente *ST* della tariffa obbligatoria, ai fini della determinazione dell'importo a consuntivo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione, di cui all'articolo 45 della RTDG, per ciascuna gestione d'ambito attiva nell'anno 2024, pubblicare il valore in euro dello sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, sulla base dei dati relativi al valore massimo dello sconto (*V<sub>lim</sub>*) e alla percentuale di sconto offerta in sede di gara, dichiarati dalle imprese in sede di raccolta dati.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alle imprese riportate nella *TABELLA A*, determinare le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, applicando le disposizioni previste ai commi 2.5 e 2.6 della RTDG relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui al comma 2.1 della medesima RTDG;
- con riferimento all'esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, accogliere l'istanza relativa alla località tariffaria 5393 – PROCENO (VT) e l'istanza presentata dall'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, con riferimento ad alcune località acquisite dall'impresa distributrice 83 - SARDA RETI GAS SRL, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento per l'anno 2025;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2024, accogliere le istanze di rettifica presentate dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA E* della deliberazione 489/2024/R/GAS, ad esclusione dell'istanza presentata dall'impresa distributrice 22668 -2i RETE GAS SPA per la località 2368 - LOCATE DI TRIULZI (MI), in attesa dei chiarimenti richiesti dalla Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità con la comunicazione 17 dicembre 2024;
- in relazione alle richieste di rettifica presentate entro la data del 15 febbraio 2025, con decorrenza dall'anno tariffe 2025, accogliere le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella *TABELLA B* della presente deliberazione, ad esclusione dell'istanza presentata dall'impresa distributrice 1615 - SIDIGAS SPA, in quanto la medesima impresa distributrice non ha provveduto a rettificare i dati nei termini previsti nel sistema di raccolta dati "RAB GAS";
- in coerenza con quanto previsto dal comma 4.4 della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, accettare le istanze di rettifica presentate dall'impresa distributrice 759 - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA e dall'impresa

- distributrice 848 - METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA, con riferimento all'attività di distribuzione e all'anno tariffe 2025;
- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 4.5 della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL, prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025 per l'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell'istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi del comma 19.2 della RTDG;
- in relazione alla località 10643 - Castel dell'Alpi, servita dall'impresa distributrice 35621 - GENECO, nelle more degli approfondimenti volti a chiarire se la società sia da escludere dal perimetro della regolazione, determinare, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l'anno 2025 in via provvisoria, secondo le modalità previste dal comma 2.6 della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, sulla base di quanto disposto dal comma 3.2 della RTDG, considerando le rettifiche dati presentate dalle imprese distributrici, secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della medesima RTDG

**DELIBERA**

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
2. di approvare i valori delle componenti specifiche d'ambito di concessione  $t(dis)_{t,g}^{cou}$  di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), della RTDG e  $t(dis)_{t,g}^{coa}$  di cui all'articolo 30, comma 1, lettera g), della RTDG, nonché il valore dello sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 226/11, per le gestioni d'ambito attive nell'anno 2024, riportati nella Tabella 1a, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
3. di applicare l'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG alle imprese elencate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 giugno 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*